



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



---

**DISCIPLINARE**

**PER**

**L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE**

**DEI VEICOLI NELLE**

**AREE PEDONALI URBANE**

*(Deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

---



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



---

## INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Identificazione dell' Area Pedonale Urbana
3. Definizioni
4. Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati
5. Permessi di transito – Principi generali
6. Permessi – Rilascio e validità
7. Permessi - Tipologie
8. Verifica e revoca delle autorizzazioni
9. Contenuto delle autorizzazioni
10. Modifiche in corso di validità
11. Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni
12. Veicoli ammessi al transito in Area Pedonale Urbana
13. Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto
14. Disabili
15. Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali
16. Situazioni di emergenza
17. Sanzioni
18. Norme transitorie e finali



---

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina la circolazione e la sosta nell'ambito delle Aree Pedonali Urbane istituite nel Comune di Monte Sant'Angelo ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

In particolare il regolamento definisce le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito e sosta, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle A.P.U., in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a contenere la circolazione dei veicoli tenendo conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e artistico.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone appresso indicate sarà controllato anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

## **Art. 2 – Identificazione dell'Area Pedonale**

La zona interessata dall'istituzione delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) comprende le strade e le aree di seguito riportate:

**A.P.U. 1:** Via Grimoaldo (Croce) – Piazza Ciro Angelillis

**A.P.U 2:** Via Belvedere –Piazza Beneficenza- Piazza Cappelletti

**A.P.U 3:** Via Garibaldi

**A.P.U. 4.** Via Reale Basilica



---

## **A.P.U 5: Corso V. Emanuele (da incrocio Via Verdi a via Carbonara)**

I varchi delle Aree Pedonali sono:

- **Via Grimoaldo I;**
- **Via Belvedere**
- **Via Garibaldi**
- **Via Reale Basilica**
- **Corso Vittorio Emanuele**

### **Art. 3 – Definizioni**

Nel presente regolamento si intende per:

- a) **RESIDENTE** colui per il quale l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente;
- b) **DIMORANTE** colui che non è residente anagrafico nel Comune e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo in cui viene chiesta l'autorizzazione;
- c) **ARTIGIANO e DITTA** colui che svolge una attività professionale nelle aree interessate dal presente regolamento e risulta regolarmente iscritto al registro delle CCIAA;



d) **NUCLEO FAMILIARE** un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;

e) **VEICOLO**:

**Per le persone fisiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicolo aziendale;

**Per le persone giuridiche:** veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della ditta.

I **motoveicoli**, così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli.

I **ciclomotori**, così come definiti dall'art. 52 del C.d.S., sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli.

f) **AUTORIZZAZIONE O PERMESSO**: il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o sosta nell' Area Pedonale Urbana. Un'autorizzazione è associata ad un solo veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli agenti che effettuano i controlli sul territorio.



g) **RINNOVO**: la possibilità, nei casi previsti dal presente regolamento, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

#### **Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati**

I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle Aree Pedonali Urbane devono rispettare la segnaletica apposta in loco e in ogni caso:

1. Circolare a passo d'uomo;
2. Sostare a motore spento durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
3. Circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.
4. **L'accesso alle A.P.U. deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nell'autorizzazione, fatte salve eventuali autorizzazioni che consentono accessi da qualunque varco.**

#### **Art. 5 - Permessi di transito – Principi generali**

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli.

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporta la revoca. In tal caso gli agenti di Polizia Locale provvedono direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca viene



disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati saranno vietati l'accesso e la sosta.

Ai veicoli autorizzati limitatamente a determinati periodi temporali sarà vietato l'accesso e la sosta in orari diversi da quelli consentiti.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento. Alla scadenza del permesso il titolare dello stesso dovrà restituirlo al Comando di Polizia Locale. Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al Codice della Strada, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità**

Le autorizzazioni verranno rilasciate, previa istanza presentata dall'interessato all'ufficio protocollo del Comune tramite apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale, entro quindici giorni dalla data di acquisizione delle stesse. Il Comando di P.L., verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, l'ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata la eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto,





rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazione mendaci.

Le istanze incomplete possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

Il Comando di Polizia Locale fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. E' richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. E' ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

#### **Art. 7 – Permessi – Tipologie**

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in **definitive** e **temporanee**. Possono essere rilasciati anche **titoli giornalieri** per la circolazione in A.P.U. e **permessi provvisori con validità oraria**.

##### **a) Autorizzazioni definitive**

Le autorizzazioni definitive hanno una validità superiore ai 90 giorni e comunque per un periodo non superiore a 2 anni.

##### **b) Autorizzazioni temporanee**



---

Le autorizzazioni temporanee hanno una validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per quelle definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti. Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, entro sette giorni prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza.

**c) Titolo per l'accesso giornaliero**

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Hanno validità temporale limitata al giorno a cui fanno riferimento. Possono essere rilasciati permessi giornalieri per es. allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, per carico e scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per il trasporto di persone anziane ecc...

**d) Permessi provvisori con validità oraria**

Permessi provvisori con validità oraria potranno essere rilasciati presso Il Comando di Polizia Locale ogni qualvolta si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, anche fuori dagli orari normalmente consentiti. Possono essere rilasciati permessi provvisori anche per consentire il raggiungimento di farmacie o studi medici ubicati all'interno delle A.P.U. o per consentire a medici e veterinari di effettuare visite domiciliari all'interno delle A.P.U.

Qualora la necessità di raggiungere con urgenza la farmacia o il medico non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti per il rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo, entro le 72 ore successive potrà dimostrare l'impossibilità di



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) o presentare direttamente al Comando di Polizia Locale, accompagnata obbligatoriamente dalla copia dello scontrino fiscale della farmacia che attesti la reale fruizione del servizio. A tal fine è necessario che lo scontrino riporti la data e l'orario, che devono coincidere con quella d'ingresso nella A.P.U. Nella eventualità non dovesse essere emesso scontrino fiscale per esenzione, sarà necessario esibire copia della certificazione medica con timbro e firma del farmacista che attesti ora e data di fruizione del servizio.

Qualora l'eventualità di recarsi con urgenza dal medico con studio professionale all'interno delle A.P.U. non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti al rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo, entro le 72 ore successive, potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione accompagnata dalla certificazione medica avente pari data che attesti la reale fruizione della prestazione medica.

Analogamente per i medici e i veterinari, qualora la necessità di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno delle A.P.U. non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposto al rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo potrà dimostrare, nelle 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) o presentare direttamente al Comando di Polizia Locale, accompagnata dalla copia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno dell'A.P.U.



---

## **Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni**

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Qualora venga accertato che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso ed, in caso di perdita definitiva dei requisiti, ha l'obbligo di restituire al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno.

## **Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, devono contenere gli elementi appresso indicati:

- data di rilascio e di scadenza;
- dati identificativi del veicolo autorizzato;
- tipologia di autorizzazione;
- prescrizioni per il transito e l'eventuale sosta.

## **Art. 10 - Modifiche in corso di validità**

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno ecc...), il titolare dovrà presentare istanza al Comando di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (es. nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.



---

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, è necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

L'amministrazione può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla Z.T.L. con apposita ordinanza sindacale.

#### **Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni**

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo delle A.P.U.. Tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce ed essere esibito, quando richiesto, agli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.

Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.



---

## **Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in Area Pedonale Urbana**

Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Aree Pedonali Urbane **senza rilascio di alcun contrassegno** i seguenti veicoli, salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:

- a) Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando sia di intralcio o pericolo per i pedoni;
- b) Veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, ecc...), caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- c) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- d) Veicoli di pronto soccorso (autoambulanze, automediche, ecc...) caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- e) Veicoli in servizio antincendio **in servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- f) veicoli a servizio dei soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**Tali veicoli sono tenuti a comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentire l'inserimento nella cd. Lista bianca. Tale procedura non è necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) o presentare direttamente al Comando di Polizia Locale.**

Sono ammesse alla circolazione all'interno delle A.P.U., **previa autorizzazione**, le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità (soggetti ad autorizzazione);
- b) Veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'A.P.U. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito);
- c) Veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'A.P.U., dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'A.P.U. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito);
- d) Veicoli di società di pubblico servizio in prestazioni di emergenza (Enel, Poste, gestori telefonici);



- 
- e) Veicoli di proprietà comunale (scuolabus e servizio manutenzioni);
  - f) Veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);
  - g) Veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nell'area pedonale (soggetti ad autorizzazione temporanea);
  - h) Veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio di Monte Sant'Angelo per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all'interno dell'A.P. (soggetti ad autorizzazione temporanea);
  - i) Per cerimonie religiose e civili (soggetti ad autorizzazione temporanea);
  - j) Veicoli per trasporti funebri (soggetti ad autorizzazione temporanea);
  - k) Veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;
  - l) Mezzi pubblici urbani;
  - m) Taxi, N.C.C.;
  - n) Veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;





- o) Veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato ASL in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno delle A.P.U (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- p) Veicoli a servizio di medici in visita domiciliare a pazienti ubicati nelle A.P.U. (soggetti ad autorizzazione temporanea).

**Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite.**

#### **Art. 13 – Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto**

I titolari di passo carrabile e possessori di posti auto all'interno delle A.P.U. e aree limitrofe non diversamente accessibili hanno diritto ad un permesso di solo transito per il raggiungimento del garage o area privata,

#### **Art. 14 - Disabili**

Come previsto dalle norme del Codice della Strada, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono transitare nelle A.P.U.. purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo. Tuttavia, per l'accesso ai varchi controllati elettronicamente l'interessato, qualora residente nel Comune di Monte Sant'Angelo, dovrà fare istanza al Comando Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. **Lista bianca**. L'inserimento



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



della targa nella lista bianca perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

**Per ciascun richiedente viene accreditato un solo veicolo.**

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.

I soggetti portatori di handicap non residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo e quelli residenti che non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio come sopra indicato o che eccezionalmente abbiano effettuato l'accesso con altro veicolo non inserito nella cd. **Lista bianca** hanno, tuttavia, la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nell' A.P. con apposito modulo predisposto dal Comando Polizia Locale da presentare direttamente all'ufficio o trasmettere a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) . Il fac-simile della dichiarazione di transito sarà reperibile sul sito dell'Amministrazione Comunale, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nelle A.P.U. delle persone diversamente abili.

Per l'inserimento della targa dell'auto a servizio della persona munita di contrassegno occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del contrassegno per disabili



- Autocertificazione in cui si dichiara i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione.
- Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'inserimento.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.

#### **Art. 15 – Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali**

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi di norma incompatibile con l'accesso all'A.P.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare specifiche deroghe da valutare di volta in volta.

#### **Art. 16 – Situazioni di emergenza**

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nelle aree pedonali, per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare a mezzo mail o direttamente al Comando di Polizia Locale apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.



---

## **Art. 17 – Sanzioni**

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno dell'A.P. comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. L'introduzione del controllo elettronico degli accessi andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale.

E' vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente regolamento ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 18 – Norme transitorie e finali**

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i permessi definitivi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia, con obbligo di restituire gli stessi al Comando di Polizia Locale.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



---

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato, in tutto o in parte, ogni altro provvedimento con esso contrastante.